

Scheda 5 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2001/2178 ex art. 226 del Trattato CE**

“Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 56 TCE, relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. In particolare, l'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 332/1994, convertito nella legge n. 474/1994 e modificato dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), prevede, per alcune società controllate dallo Stato (da individuarsi con successivo decreto della Presidenza del Consiglio) operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, che allo Stato medesimo sia riservata una partecipazione munita di “poteri speciali” (cosiddetta “Golden share”). Tali prerogative, connesse alla partecipazione detenuta dallo Stato in persona del Ministro dell'Economia e Finanze, comprendono: il diritto di opposizione sia all'acquisto, da parte di terzi investitori, di quote rappresentanti almeno il 5% dei diritti di voto, sia alla stipula di patti ed accordi fra gli stessi soci; il diritto di veto rispetto ad alcune rilevanti modifiche dell'organizzazione societaria come il trasferimento all'estero della sede sociale ovvero la trasformazione delle società stessa; il diritto alla nomina di un amministratore senza diritto di voto. Le norme in questione, peraltro, demandano al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di esercizio di tali “poteri speciali”. Tali criteri, effettivamente, sono stati individuati con decreto PCM del 10 giugno 2004, il quale, all'art. 1, 1° e 2° comma, ha finalizzato le particolari potestà, sopra menzionate, alla salvaguardia di importanti esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica e di difesa, nonché alla necessità di evitare gravi carenze nell'approvvigionamento minimo di prodotti energetici, di materie prime e di beni e servizi essenziali alla collettività, oltre che all'interesse di scongiurare gravi pregiudizi alla continuità dei pubblici servizi, alla sicurezza dei pubblici impianti e all'igiene collettiva. La Commissione osserva che tali circostanze, la cui sussistenza autorizza l'esercizio dei poteri speciali, sarebbero decritte in modo così generico da ricomprendere una vastissima serie di ipotesi non prevedibili dagli eventuali investitori privati, così che gli stessi, in quanto non edotti chiaramente sulle condizioni del loro investimento, verrebbero scoraggiati dall'acquistare le quote delle società privatizzate collocate sul mercato. Ne deriverebbe, pertanto, un limite alla libertà di investimento dei capitali e di stabilimento di impresa. Pertanto la Commissione richiede un intervento diretto a specificare maggiormente i casi, in presenza dei quali soltanto è consentito il ricorso ai “poteri speciali” annessi alla “golden share”.

Stato della Procedura

In data 13.07.07 la Commissione ha presentato ricorso contro lo Stato italiano ex art. 226 del TCE (causa C 326/07).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Nell'ambito del settore degli Affari Esteri si rilevano, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione relative a presunte violazioni del diritto comunitario, delle quali la n. 2007/2281 è la più recente, risalendo la sua instaurazione, come è evidente, all'anno 2007.

Tutte e due le procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE. In particolare la n. 2003/2061 è giunta allo stadio del "parere motivato".

Assume rilievo per il bilancio finanziario dello Stato soltanto la procedura 2007/2281, concernente la contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'illegittima applicazione di una tassa per il rilascio di un visto di breve durata ai familiari di cittadini dell'Unione. La procedura in esame, pertanto, implica un effetto finanziario sfavorevole per lo Stato italiano, in termini di minori entrate. Per conformarsi agli orientamenti della Commissione, infatti, l'Italia dovrebbe erogare gratuitamente il servizio di cui si tratta.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	MM	Si
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Eternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese, a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, previste a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere, per i familiari di cittadini dell'Unione europea, ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un possibile impatto finanziario per il bilancio dello Stato, in quanto l'eliminazione della tassa relativa al rilascio dei visti determinerebbe una decurtazione delle entrate del pubblico erario

Scheda 2 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Al settore degli “affari interni” attengono, allo stato attuale, numero 3 procedure di infrazione, riguardanti in ogni caso asserite violazioni del diritto comunitario.

La procedura, avente ad oggetto la “Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo”, ha avuto il suo esordio nel 2008, le altre 2 procedure sono state avviate nel corso del 2006.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, la prima, in particolare, risultando collocata allo stadio di “messa in mora” e le ultime due a quello del “parere motivato”.

Si registra un impatto finanziario esclusivamente per la procedura n. 2008/2035, in quanto l’adeguamento alla posizione di Bruxelles imporrebbe l’adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, con relativo aumento delle entrate del pubblico bilancio, in rafforzamento della normativa contro il riciclaggio di fondi destinati a finanziare il terrorismo.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/2035	Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo	MM	Si
Scheda 2 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi	PM	No
Scheda 3 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM	No

Scheda 1 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2008/2035 – Ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, che introduce misure finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo stabilendo, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite quando viene posto in essere un trasferimento di fondi.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare l'applicazione del Regolamento introducendo delle sanzioni "...efficaci, proporzionate e dissuasive..." da irrogare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Ai sensi dell'art 15 del regolamento, in particolare, tali sanzioni devono essere applicate a decorrere dal 15 dicembre 2007 e notificate alla Commissione entro il 14 dicembre 2007, indicando altresì le autorità nazionali responsabili della loro applicazione.

La Commissione, tuttavia, non avendo le autorità italiane provveduto alla notifica delle sanzioni in questione, ritiene che non sia stato adottato alcun regime sanzionatorio.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 7 aprile 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo sul bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate, nell'ipotesi in cui, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria, vengano introdotte nell'ordinamento interno sanzioni di natura amministrativa pecuniaria.

Scheda 2 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2126 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

Settore: Affari interni

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità dell'art. 7, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

A seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine ad alcune norme comprese nel Testo Unico sopra menzionato, fra cui quella statuita al suddetto art. 7 comma 2, l'Italia aveva emanato il D.L. 10/2007, successivamente convertito con la legge 46/2007, precisando, tuttavia, che tale legge di conversione non aveva recepito il contenuto dell'art. 5 lettera c) dello stesso decreto. Di conseguenza, quest'ultima disposizione, in quanto non convertita in legge, ha attualmente esaurito i suoi effetti, compresi quelli abrogativi del contestato art. 7 comma 2 del Testo Unico, che ha di nuovo acquisito, pertanto, piena vigenza nell'ordinamento italiano.

La Commissione ritiene, dunque, che detto art. 7, comma 2 contrasti con l'art. 22 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. La norma nazionale, infatti, prevede che, in caso di presenza nel territorio italiano di cittadini di paesi terzi, non solo questi ultimi, ma anche i soggetti che li ospitano a qualsiasi titolo, anche se per ragioni diverse dal fatto di trovarsi a gestire una struttura di alloggio, siano vincolati all'obbligo di eseguire una “dichiarazione di presenza”, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale normativa risulta in contraddizione con l'art. 22 della convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, la quale, di regola, impone soltanto al cittadino del paese terzo di procedere alla “dichiarazione di presenza” di cui sopra, escludendo che l'obbligo in oggetto venga esteso anche agli ospitanti dello straniero stesso, salva l'eccezione dovuta alla circostanza in cui detti ospitanti siano responsabili di una struttura di alloggio o ad essa preposti. Pertanto, in quanto viene dilatato indebitamente l'ambito applicativo dell'obbligo di “dichiarazione di presenza”, relativa ai cittadini di paesi terzi, la disciplina comunitaria sopra citata risulta violata.

Il Ministero dell'Interno, in risposta alle osservazioni della Commissione, ha rilevato che l'obbligo contestato, a carico dell'“ospitante” che non sia esercente di strutture di alloggio, risulta giustificato in quanto rappresenta, a sua volta, una specificazione dell'obbligo già previsto in generale dall'art. 12 del D. L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in Legge 191/78, per fini di contrasto al terrorismo, il quale vale con riferimento alla presenza di ogni “ospite”, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9, che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Agricoltura

PAGINA BIANCA